

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2368 del 08/07/2022 BOLOGNA

Proposta: DPC/2022/2454 del 07/07/2022

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1004/2022. DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Nicola Domenico Carullo

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Viste:

- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*" e successive modifiche;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel seguito "Agenzia";

Visti:

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito, per brevità, "Regolamento" ed in particolare l'articolo 99 che dispone, al comma 1, l'entrata in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, al comma 2, che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 per adeguarne le disposizioni a quelle del Regolamento e come successivamente modificato con D.L. n.139/2021, convertito in Legge n. 205/2021;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, recante "*Attuazione regolamento (UE) 2016/679: Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.*", con la quale - in considerazione della molteplicità di obblighi ed adempimenti previsti dal Regolamento a carico dei soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, che trattano dati personali - si è provveduto alla ridefinizione del riparto delle competenze e responsabilità in materia di trattamento di dati personali;

- le determinazioni n. 1/2019 e n. 890/2019 del Direttore dell'Agenzia con la quali si è provveduto, tra l'altro, rispettivamente a recepire la deliberazione della Giunta regionale

n. 1123/2018, con adeguamenti al proprio contesto organizzativo ed a dare atto che fanno capo al medesimo Direttore, in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia regionale, gli adempimenti rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 7, e dell'art. 24 del Regolamento nella competenza del Titolare del trattamento e i compiti del soggetto attuatore di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1 alla determinazione n. 1/2019;

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022 *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale"*, con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente, comprese le Agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lett. b), della L.R. n. 43/2001, tra cui l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con adeguamento, a cura di queste ultime, dei propri atti organizzativi alla nuova disciplina opportunamente contestualizzata alla propria realtà operativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*, con la quale si è provveduto a modificare l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, ad istituire i Settori e le Aree dirigenziali ed a sopprimere i Servizi e le Posizioni dirigenziali Professional di cui ai precedenti assetti organizzativi;
- la determinazione n. 1049/2022 del Direttore dell'Agenzia, con la quale si è provveduto, tra l'altro, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 324/2022 e n. 325/2022 all'istituzione delle Aree di lavoro e Uffici territoriali e alla definizione delle relative declaratorie, a conferire gli incarichi dirigenziali e ad assegnare il personale ai Responsabili di Settore;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 *"Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018"*, si è provveduto, a seguito del processo di riorganizzazione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 324/2022 e 325/2022, a ridefinire l'assetto dei compiti e delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali;

Evidenziato che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2022, come dettagliato nel relativo allegato A si è provveduto, in particolare:

- ad attribuire a tutti i dirigenti (Direttori, Responsabili dei Settori e delle Aree di lavoro) i compiti e le responsabilità di soggetti attuatori degli adempimenti in materia di trattamento di dati personali, superando, pertanto, l'istituto della delega di

taluni compiti da parte dei Direttori ai dirigenti delle strutture di riferimento;

- a confermare l'espletamento dei compiti del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per tutte le strutture regionali della Giunta regionale e delle Agenzie e Istituti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera b), della L.R. 43/2001;
- a formalizzare il superamento dell'atto amministrativo di individuazione degli ambiti del trattamento e dei relativi incaricati, già anticipato nella pratica tramite il Registro dei trattamenti;
- ad abrogare la deliberazione della Giunta regionale n. 1123/2018;
- a disporre che le predette Agenzie regionali, in quanto autonomi titolari del trattamento possano adeguare la propria organizzazione a quanto definito nel citato allegato A;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni contenute nel suddetto allegato A, contestualizzando al contempo il riparto dei compiti e delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali alla realtà operativa dell'Agenzia regionale, come riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia n. 3035/2008 e n. 11330/2008 - applicabili per le parti compatibili con il presente atto - con cui sono stati recepiti, tra l'altro, i principi di cui alle Linee Guida in materia di protezione dei dati personali, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale [n. 771 del 24 maggio 2021](#), *"Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"*;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013"*;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia", con cui, tra l'altro, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con decorrenza 01/04/2022 fino al termine dell'incarico in essere;

Viste le proprie determinazioni:

- n. 700 del 28 febbraio 2018 "Recepimento della deliberazione di giunta regionale n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 2657 del 1° settembre 2020 "Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018";
- n. 1049 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative", con cui, tra l'altro è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area di lavoro "Consulenza giuridica, contenzioso e controlli interni" al Dott. Nicola Domenico Carullo, con decorrenza dal 01/04/2022 fino alla data ivi prevista;

Dato atto che il dirigente Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di recepire la deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2022 recante *"Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018"*, contestualizzandone le disposizioni al contesto operativo dell'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 2) di approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di abrogare la propria determinazione n. 1/2019, come parzialmente modificata dalla determinazione n. 890/2019, nelle parti incompatibili con il presente atto;
- 4) di comunicare la presente determinazione ai Responsabili dei Settori e di Area di lavoro/Uffici territoriali dell'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con il compito da portarla a conoscenza dei rispettivi collaboratori;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Rita Nicolini

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Premessa
2. Il titolare - Funzioni
3. I Soggetti attuatori - funzioni e compiti
4. I responsabili del trattamento
5. I soggetti autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento (incaricati)
6. Il Responsabile della Protezione dei dati - Funzioni e compiti
7. Sicurezza informatica
8. Rinvii

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito "Regolamento", detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata.

Il Regolamento individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:

- a) **il Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- b) **il Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- c) **il Responsabile della protezione dei dati** (di seguito anche Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del Regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;
- d) **persone autorizzate al trattamento dei dati personali:** soggetti cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003.

L'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito "Agenzia", in quanto Ente regionale con personalità giuridica ed autonomia decisionale anche in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, è da considerarsi quale Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalle leggi regionali.

Con il presente atto, in linea con quanto stabilito per le proprie strutture dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1004/2022, viene rivisto l'assetto delle responsabilità connesso al trattamento di dati personali all'interno dell'Agenzia, tenendo conto della riorganizzazione di cui alla determinazione del Direttore n. 1049/2022, e sono definiti:

- le funzioni e i compiti del Direttore, dei Responsabili dei Settori e delle Aree di lavoro/Uffici territoriali;
- i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità.

2. **Il titolare - Funzioni**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 7, e dell'art. 24 del Regolamento, il Titolare dei trattamenti di dati personali è l'Agenzia al cui Direttore spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

3. **I Soggetti attuatori - funzioni e compiti**

Ai fini del presente atto ed in aderenza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2022, nell'ambito dell'Agenzia **sono considerati soggetti attuatori** per l'applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- a) **il Direttore** per il proprio ambito diretto di competenza, vale a dire per le attività che comportano trattamenti di dati personali non specificatamente attribuite a Responsabili di Settore o di Area di lavoro/Uffici territoriali;
- b) **i Responsabili di Settore** per i trattamenti di dati personali relativi alle attività specificatamente attribuite;
- c) **i Responsabili di Area di lavoro/Uffici territoriali** per i trattamenti di dati personali relativi alle attività specificatamente attribuite.

Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più Settori si applica il criterio della prevalenza.

Di seguito, sono indicati i compiti affidati ai soggetti attuatori:

1) **Al Direttore compete:**

- a) svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività che comportano trattamenti di dati personali attribuite a Responsabili di Settore, di Area di lavoro/Uffici territoriali;
- b) adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore per stabilire e dettagliare le modalità di

effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;

c) recepire i Disciplinari tecnici trasversali adottati dal competente Direttore generale della Giunta regionale, con particolare riferimento al Disciplinare tecnico relativo all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione tecnica o normativa;

2) **Ai Responsabili di Settore compete:** svolgere attività di indirizzo e coordinamento sulle attività che comportano trattamenti di dati personali attribuite a Responsabili di Area di lavoro/Uffici territoriali;

3) **A tutti i soggetti attuatori compete:**

a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;

b) disporre, in esito alla verifica di cui alla lett. a), le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

c) adottare soluzioni di privacy by design e by default;

d) assicurarsi che il registro delle attività di trattamento di dati personali sia costantemente aggiornato per le attività di diretta competenza;

e) autorizzare con le modalità di cui al paragrafo 5 i soggetti assegnati o messi a disposizione che compiono operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") alla propria diretta dipendenza, fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente atto e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;

- f) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;
- g) provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti all'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- h) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante per la protezione dei dati personali;
- i) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- j) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- k) garantire al Responsabile del Settore regionale competente in materia di sistemi informativi e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, in particolare a seguito di incidenti di sicurezza;
- l) designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;
- m) effettuare preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- n) richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy regionale in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per l'Agenzia di risoluzione del contratto;

- o) designare i Responsabili del trattamento con le modalità indicate nel paragrafo 4 del presente atto per le procedure di affidamento di propria competenza;
- p) provvedere alla sottoscrizione e alla comunicazione all'autorità di controllo dei documenti di consultazione preventiva;
- q) provvedere alla notifica e alla comunicazione delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

4. I responsabili del trattamento

Sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'Agenzia, tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare.

Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simili messi a disposizione dalla struttura regionale competente in materia di privacy, adeguati al contesto operativo dell'Agenzia.

5. I soggetti autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento (incaricati)

Sono autorizzati alle operazioni di trattamento di dati personali i soggetti attuatori di cui al paragrafo 3 ai sensi della presente disciplina, per i trattamenti di dati personali derivanti dal loro incarico. Gli stessi conformano i loro trattamenti alle policy

regionali in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni di seguito riportate:

- sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- sono verificati la legittimità e la correttezza dei trattamenti, prestando particolare attenzione ai rischi che gli stessi presentano e e alla natura dei dati personali da proteggere.

I Soggetti attuatori autorizzano i soggetti (di seguito "incaricati"), dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che effettuano operazioni di trattamento di dati personali sotto la loro diretta autorità.

Gli incaricati sono autorizzati direttamente a mezzo del Registro dei trattamenti dei dati personali.

L'autorizzazione è notificata all'incaricato con le istruzioni necessarie per una corretta gestione dei dati personali, tra cui un espresso richiamo alle policy regionali in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati - Funzioni e compiti.

In aderenza al Regolamento che prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), la Giunta della Regione Emilia Romagna prima con deliberazione n. 2169/2017 e poi con deliberazione n. 2329/2019 ha designato il DPO, che svolge tale ruolo per tutte le strutture regionali della Giunta e gli Istituti e Agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), della L.R. n. 43/2001, tra cui l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Pareri del DPO

Il DPO fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che anche l'Agenzia presenta nei casi di seguito indicati.

Pareri obbligatori

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- a) individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Agenzia intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del proprio patrimonio informativo, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- b) individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- c) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- d) valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche nei casi di data breach.

Pareri facoltativi

Possono essere richiesti inoltre dall'Agenzia, se ritenuti utili, pareri in ordine a:

- a) progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;
- b) valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del D.lgs n. 33/2013 e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016;
- c) opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori, con riscontro del DPO entro tre giorni.

Le richieste di parere devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica dpo@regione.emilia-romagna.it o nelle modalità che saranno stabilite dalla Regione.

Possono presentare le richieste di parere i soggetti attuatori.

I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:

- NC: acronimo di "non conformità", nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali;
- OS: acronimo di "osservazione", nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- PO: acronimo di "positivo", nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il DPO esprima pareri "NC" e "OS" il soggetto attuatore deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal DPO per l'espressione del parere, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal DPO.

I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti del soggetto attuatore.

Per quanto riguarda altri compiti e funzioni del DPO, ex art 37 e ss. del Regolamento, si rinvia a quanto disciplinato nell'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2022.

7. Sicurezza informatica

La disciplina delle attività di sicurezza informatica infrastrutturale è demandata alla struttura organizzativa (Settore) della Giunta regionale, competente in materia di sistemi informativi, con cui è stato formalizzato apposito protocollo per la gestione degli incidenti di sicurezza.

8. Rinvii

Per tutto quanto non espressamente qui richiamato si rinvia si rinvia a quanto disciplinato nell'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1004/2022.